



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

A. Campo di applicazione

- 1) Tutte le consegne da parte della nostra azienda saranno effettuate esclusivamente sulla base di queste condizioni. I riferimenti del cliente alle sue condizioni commerciali sono qui respinte.
- 2) Su tutto il rapporto commerciale si applica esclusivamente il diritto italiano. Viene qui esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980 (CISG).

B. Consegna

- 1) Per il trasporto della merce ordinata incarichiamo uno spedizioniere e/o un vettore in nome e per conto del cliente. Per quanto riguarda la scelta di questa persona, saremo responsabili solo in caso di dolo e colpa grave.
- 2) Salvo diverso accordo fra le parti, i rischi relativi alla fornitura passano al cliente nel momento in cui la merce viene a questi consegnata ovvero, una volta scaricata dal mezzo di trasporto, viene messa a disposizione del cliente nel luogo convenuto dalle parti: in tal caso, le spese di trasporto sono comprese nel prezzo della fornitura ovvero vengono comunque addebitate al cliente in fattura da Alpha Micron s.r.l. Il cliente dovrà segnalare eventuali danni di trasporto allo spedizioniere e/o al vettore, senza indebito ritardo e preparare una constatazione del danno in collaborazione con questi ultimi.
- 3) Se è stato concordato tra le parti che il cliente provvede a ricevere direttamente o prendere in consegna la merce nei luoghi di cui al successivo art. J1), assumendosi quindi la responsabilità del trasporto, la consegna deve avvenire senza ritardo alcuno, al momento della comunicazione da parte di Alpha Micron s.r.l. che la merce è pronta per il ritiro. In caso contrario, quest'ultima avrà il diritto di immagazzinare la merce a spese del cliente. Nell'ipotesi in cui il cliente sia in ritardo con la presa in consegna della merce o qualora risulti in ritardo come debitore, il rischio dell'eventuale perdita o peggioramento della qualità della merce passa a quest'ultimo. La merce deve essere ritirata durante le normali ore lavorative di Alpha Micron s.r.l. In tali casi la consegna della merce ordinata avviene per conto e a rischio del cliente. Il rischio passa al cliente nel momento in cui la merce viene consegnata a questi ovvero messa a disposizione di questi e/o delle persone incaricate del ritiro e della spedizione.

C. Forza maggiore e altri impedimenti

- 1) Per "forza maggiore" si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti contrattuali e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse, che impedisca di adempiere a uno o più obblighi nascenti dal contratto e risulti inevitabile, ivi compresi scioperi, agitazioni sindacali, serrate, incendi, scarsità o assenza di materie prime ed energia, adeguamento a disposizioni di legge, ordini o provvedimenti governativi, insurrezioni, stato di guerra od atti simili, catastrofi naturali, epidemie o pandemie, embargo. La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne dà immediata comunicazione scritta all'altra, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione, anche al fine di una eventuale proroga dei termini contrattuali. In questi casi, non siamo obbligati a procurare la merce da terzi. La comprovata sussistenza di una causa di forza maggiore esclude l'inadempimento della parte e giustifica l'eventuale sospensione dell'esecuzione del contratto. Quest'ultima avrà tuttavia diritto al corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite. Nel caso in cui la causa di forza maggiore persista per oltre tre mesi consecutivi, le parti avranno facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto di quindici giorni, senza che l'altra parte possa per ciò pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

D. Garanzia e risarcimento

- 1) L'acquirente è tenuto a controllare la merce subito dopo il ricevimento per verificarne la completezza e la corrispondenza alle specifiche del prodotto concordate. I difetti evidenti al momento della consegna devono essere annotati per iscritto sulla bolla di consegna e sulla lettera di vettura. Eventuali deviazioni dalle specifiche di prodotto concordate che si manifestano durante un'ispezione della merce in arrivo devono essere segnalate per iscritto entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. La merce si intenderà comunque accettata in mancanza di contestazione scritta da parte del cliente nel predetto termine. Se però è stata concordata la verifica della prima campionatura, è esclusa la contestazione di quei vizi che la controparte avrebbe potuto constatare in occasione del test tecnico della prima

campionatura. I difetti nascosti devono essere segnalati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. Se il cliente non rispetta correttamente questi obblighi di notifica dei difetti, la rivendicazione della garanzia è esclusa. La garanzia è inoltre esclusa in caso di difetti conseguenti ad un uso improprio della merce da parte dell'acquirente o di terzi. Il cliente dovrà sostenere l'intero onere della prova, in particolare per quanto riguarda il difetto stesso, il momento della scoperta e la tempestività della notifica del difetto. In ogni caso, il cliente dovrà adottare tutte le misure necessarie per prevenire ulteriori danni o per delimitare quelli già verificatisi. Reclami e denunce non danno comunque diritto al cliente di sospendere il pagamento anche parziale della merce, né di sospendere il ritiro e/o il pagamento delle ulteriori forniture.

- 2) Se la merce è difettosa e il cliente ci ha debitamente notificato questo fatto in conformità con l'art. D1), il cliente avrà diritto ai diritti previsti dalla legge con le seguenti clausole:

- a) in primo luogo avremo il diritto, a nostra discrezione, di porre rimedio al difetto o di fornire al cliente la merce priva di difetti. In tal caso, il cliente dovrà restituirci a prima richiesta la merce risultata difettosa nel più breve tempo possibile; i costi di trasporto sono a nostro carico se il reclamo è fondato; se il cliente non assolve a questo obbligo oppure apporta modifiche senza il nostro consenso alla merce già oggetto di reclamo, perde automaticamente qualsiasi diritto di rivendicazione;
- b) ci riserviamo il diritto di effettuare due tentativi di prestazione supplementare. Se la prestazione supplementare fallisce, il cliente può recedere dal contratto o ridurre il prezzo di acquisto;
- c) per le richieste di risarcimento da parte del cliente per spese inutilmente sostenute a causa di un difetto, si applica la normativa di cui alla lettera E. In ogni caso, se la riparazione è stata fatta con successo direttamente dal cliente o da terzi, le parti si accorderanno in buona fede per la rideterminazione del prezzo della fornitura. È comunque escluso il rimborso di spese se gli oneri aumentano perché la merce è stata spostata in altro luogo dopo la nostra fornitura, a meno che tale luogo non risponda all'uso previsto della merce.

- 3) La garanzia per i difetti di cui sopra rimarrà in vigore per un periodo di 1 (un) anno a decorrere dalla data di consegna della merce al cliente. Al posto di questo periodo di 1 (un) anno, si applicheranno i termini di garanzia previsti dalla legge nei seguenti casi:

- a) in caso di nostra responsabilità dovuta a dolo;
- b) in caso di occultamento fraudolento del difetto;
- c) per le richieste di risarcimento basate su danni alla vita, al corpo o alla salute cagionati da una nostra fornitura.

E. Responsabilità

- 1) Se non diversamente concordato, s'intendono escluse le rivendicazioni a qualsiasi titolo del cliente nei nostri confronti. Questo vale in particolar modo per richieste di risarcimento danni dovute a ritardi, all'impossibilità di eseguire la prestazione, per violazione colposa degli obblighi contrattuali accessori e per colpa in contraendo. Pertanto, non rispondiamo di danni che non sono stati generati direttamente dalla merce fornita. Soprattutto non rispondiamo per mancato guadagno o altro danno patrimoniale o non patrimoniale del cliente. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non valgono in caso di intenzionalità, negligenza grave oppure nel caso di evidente violazione colposa dei principali obblighi contrattuali. In quest'ultimo caso rispondiamo comunque solamente per i danni tipicamente da contratto e ragionevolmente prevedibili.
- 2) La nostra responsabilità è altresì esclusa:
 - a) per vizi della cosa dovuti all'utilizzo non idoneo o scorretto da parte del cliente o di terzi, comune usura, trattamento inadeguato o negligenza;
 - b) per eventuali conseguenze dovute a modifiche scorrette o apportate senza la nostra esplicita autorizzazione;
 - c) per i vizi che sminuiscono il valore della merce o la sua idoneità in maniera irrilevante.
- 3) Nel caso in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, questo vale anche per la responsabilità personale dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti legali e ausiliari.
- 4) Quanto sopra non pregiudica le disposizioni di legge in materia di onere della prova.

F. Ritardi nei pagamenti

- 1) Ferma ogni altra pattuizione prevista in contratto e nelle presenti condizioni generali, sugli importi non corrisposti alle scadenze convenute sarà dovuto dal cliente l'interesse di mora al tasso di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 231/2002 aumentato dell'8% (otto per cento) ovvero della minor quota nei limiti di legge di volta in volta applicabili, oltre al rimborso di tutte le spese di sollecito e di incasso.
- 2) In ogni caso, e salvo quanto previsto dal successivo art. G1), lett. a), il mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze convenute, anche se riferite ad ordini eseguiti parzialmente o a consegne ripartite, ci autorizzerà a sospendere l'esecuzione delle forniture già pattuite ovvero delle consegne ancora da eseguire, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Se nelle condizioni di pagamento è stato concordato il versamento di un anticipo all'atto dell'ordine ovvero se sono previsti saldi parziali per consegne ripartite, abbiamo la facoltà di non iniziare l'esecuzione della fornitura nonché di sospendere l'esecuzione delle forniture eventualmente in corso con il cliente, sino al ricevimento dell'anticipo concordato o il saldo delle singole rate pattuite.

G. Clausola risolutiva espressa

- 1) Fatta salva qualsiasi altra disposizione delle presenti condizioni generali, possiamo risolvere la fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante dichiarazione scritta, da inviarsi al cliente a mezzo di raccomandata a/r o per posta elettronica certificata, nelle seguenti ipotesi:
 - a) in caso di ritardo nei pagamenti contrattuali superiore a 90 (novanta) giorni; in tal caso, avremo altresì diritto alle spese sostenute ed ai danni conseguenti, oltre agli interessi moratori di cui al precedente art. F1);
 - b) se il cliente viene sottoposto ad una procedura concorsuale di qualsiasi tipo o cessa l'attività.
- 2) Nei casi che precedono, il contratto di fornitura si intenderà risolto dalla data della comunicazione scritta comunicata al cliente, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

H. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale

- 1) Il cliente da atto e riconosce che Alpha Micron s.r.l. è l'unica ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni e qualsivoglia diritto (ivi inclusi, senza intento limitativo, i diritti di proprietà industriale ed intellettuale) sulla merce fornita, nonché su qualunque altra informazione fornita al cliente o da quest'ultimo comunque appresa in conseguenza o in occasione della fornitura (di seguito collettivamente i "Diritti di Proprietà Industriale").
- 2) In caso di contestazioni, reclami, pretese o rivendicazioni di terzi titolari, in tutto o in parte, di diritti di proprietà intellettuale o industriale o di altri diritti in relazione alla merce fornita, il cliente si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alla Alpha Micron s.r.l., prestando la massima collaborazione ai fini di assicurare la tempestiva ed efficace tutela dei Diritti di Proprietà Industriale di Alpha Micron s.r.l. Il cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Alpha Micron s.r.l. da tutti i danni, spese e costi che potrebbero essere subiti da quest'ultima, anche qualora eventuali terzi avanzino, in ogni momento, pretese di pagamento derivanti da merce, prestazioni di lavoro o di servizi connessi con la fornitura di Alpha Micron s.r.l.

I. Obbligo di riservatezza

- 1) Le parti convengono che l'esistenza stessa ed il contenuto della fornitura, ed ogni altra informazione fornita (in qualunque modo e con qualunque mezzo) al cliente nell'ambito, in esecuzione o in occasione del rapporto di fornitura (di seguito collettivamente le "Informazioni Confidenziali") debbono considerarsi informazioni strettamente riservate e confidenziali. Le parti, pertanto, saranno tenute al rigoroso rispetto dell'obbligo di segretezza in relazione a tutte le Informazioni Confidenziali dalle stesse apprese o comunque ricevute e non dovranno divulgarle a terzi, in qualunque modo o per qualunque scopo, durante la durata della fornitura e per i 5 anni successivi alla sua conclusione, per qualunque motivo la stessa intervenga. Il cliente limiterà la comunicazione delle Informazioni Confidenziali a quei suoi dipendenti e/o collaboratori ai quali la conoscenza di tale informazione sia necessaria per lo svolgimento dell'attività oggetto della fornitura ed esigerà che tali dipendenti e/o collaboratori si obblighino al segreto nei nostri confronti in termini corrispondenti a quanto esposto nel presente articolo.
- 2) In parziale deroga di quanto precede, l'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. I1) verrà meno in relazione alle Informazioni Confidenziali che:
 - a) siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o divengano tali in un momento successivo, per cause non riconducibili a colpa o inadempimento di Alpha Micron s.r.l.; o
 - b) fossero già conosciute dal cliente prima della fornitura, sempreché tale conoscenza non sia stata ottenuta, direttamente o indirettamente, in modo fraudolento; o

- c) siano state comunicate al cliente da terzi non soggetti all'obbligo di segretezza ed aventi pieno titolo a divulgarle; o
- d) debbano essere obbligatoriamente comunicate a terzi in forza di disposizioni di legge ovvero di un ordine legittimamente emanato da un'autorità governativa o giudiziaria.

J. Luogo di esecuzione, comunicazioni e foro competente

- 1) Se il trasporto avviene per conto e a rischio del cliente in base al precedente art. B3), il luogo di esecuzione delle consegne e dei servizi resi è la nostra sede legale, sita a Sacile (PN), in viale Trento 105 ovvero presso il diverso stabilimento da noi specificamente indicato nell'offerta e/o nella conferma d'ordine.
- 2) Le comunicazioni previste o comunque correlate alla fornitura, ivi comprese quelle aventi ad oggetto i reclami o lo scioglimento del contratto, saranno considerate valide ed efficaci se inviate a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale indicata al precedente art. J1) ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: alphamicron@pec.it.
- 3) Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o cessazione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pordenone.

K. Disposizioni finali

- 1) Qualsiasi patto in deroga alle disposizioni che precedono, di qualsiasi natura esso sia, sarà valido solo se redatto in forma scritta.
- 2) Qualora una delle clausole delle presenti condizioni generali e/o del contratto di fornitura dovesse essere dichiarata nulla o inefficace dalla competente autorità giurisdizionale, gli stessi continueranno ad avere piena efficacia per la parte non inficiata da detta clausola, che dovrà essere sostituita dalle parti da altra clausola valida ed avente il medesimo scopo e/o effetto della clausola nulla o inefficace.
- 3) La circostanza che una delle parti non faccia valere i diritti nascenti dalle presenti condizioni generali o dal contratto di fornitura non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti né impedirà alla parte di pretenderne successivamente l'osservanza.

In ossequio agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano che le presenti condizioni generali e le singole clausole sono state oggetto di specifica negoziazione. In ogni caso, le parti dichiarano di approvare specificatamente e separatamente le disposizioni di cui ai superiori articoli A2) ("Campi di applicazione"), B1), B2), B3) ("Consegna"), D1), D2), D3) ("Garanzia e risarcimento"), E1), E2), E3) ("Responsabilità"), F1), F2) ("Ritardi nei pagamenti"), G1) ("Clausola risolutiva espressa"), H1), H2) ("Diritti di proprietà industriale ed intellettuale"), I1) ("Obbligo di riservatezza"), J3) ("Foro competente"), K1) ("Disposizioni finali").